

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI BANCA POPOLARE ETICA

**Approvato dalla
Assemblea ordinaria, 28 novembre 2015
Padova e Baranain**

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni con sede in Padova, è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
2. La partecipazione dei soci all'Assemblea può avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza

CAPO II COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE

Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di amministrazione a norma di Legge e di Statuto.
2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea:
 - o gli Amministratori;
 - o i componenti il Collegio Sindacale;
 - o i componenti la Direzione;
 - o i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio;
 - o gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo;
 - o i membri del Comitato Etico;
 - o i membri del Collegio dei Proviviri.
4. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti non soci della società o delle società del gruppo e altri soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi

Regolamento Assembleare

identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire durante i lavori assembleari.

6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 3 - Della rappresentanza e della delega

1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, dei Soci minori e di quelli incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non Soci.
2. Agli effetti delle sole operazioni assembleari si intendono per "soci" anche i rappresentanti non soci. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto all'art.26 dello Statuto.
3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società e delle sue controllate salvo i casi di rappresentanza legale.
4. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri 10 soci salvo i casi di rappresentanza legale e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

La delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.).

La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche potranno essere indicati, con congruo anticipo sulla data dell'assemblea, ulteriori adempimenti ai fini della verifica della legittimazione all'intervento in sede assembleare.

Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 2 ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. I legittimati ad intervenire, partecipare ed assistere all'assemblea devono farsi riconoscere dagli incaricati della società all'ingresso dei locali designati per l'adunanza esibendo un documento di identificazione personale e consegnando la certificazione richiesta nell'avviso di convocazione.
3. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci con diritto

Regolamento Assembleare

di intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.

6. Gli incaricati, verificata la legittimazione ad intervenire, rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da esibire a semplice richiesta del personale di servizio. Ai soci viene, inoltre, rilasciata la scheda da utilizzare per l'esercizio del voto in proprio e per rappresentanza nel corso delle votazioni previste.
7. Sono conteggiati ai fini del quorum tutti coloro che si trovano all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di assemblea posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei soci.
8. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 5 - Contestazioni

1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario dal/dai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di fiducia.

Art. 6 - Allontanamento dai locali

1. I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni.
2. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

CAPO III

CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 7 - Verifica dei quorum costitutivi

1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, la persona designata dallo Statuto a presiedere l'Assemblea verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'Assemblea validamente costituita.
In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:
 - o 1 ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Ordinaria;
 - o 1 ora da quella fissata per l'Assemblea Straordinaria salvo la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.

Art. 8 - Apertura dei lavori

1. Il Presidente accertata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti ed elencando i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti all'adunanza.
2. Il Presidente propone, poi, nelle forme previste dallo Statuto:
 - o la nomina del Segretario dell'Assemblea;

Regolamento Assembleare

- la nomina degli scrutatori per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio.

Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

4. Il Presidente per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Società.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art.8.3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Nel proporre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

Art. 10 - Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. I legittimati all'esercizio del voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.

La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della presidenza, nei modi indicati dal Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.

3. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
4. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
5. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.

Prima della prevista scadenza del termine di intervento il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile.

Regolamento Assembleare

6. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.
7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 9, 3° comma del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.
8. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Art. 11 - Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

CAPO IV VOTAZIONI

SEZIONE I REGOLE GENERALI

Art. 12 - Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in assemblea gli esclusi a norma dell'art. 10.6. del presente regolamento e accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure, al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 13 - Votazioni

1. Le votazioni avvengono mediante schede predisposte per i singoli punti di delibera ovvero mediante alzata di mano, secondo quanto comunicato dal Presidente in apertura dei lavori assembleari. Nel caso di votazione per alzata di mano, per consentire la registrazione nel verbale, i Soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti devono far registrare il loro nominativo al tavolo della presidenza ovvero in altro luogo dal presidente indicato in sala, presentando il "Biglietto di Ammissione" ed un documento di identificazione.
2. Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

**SEZIONE II
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Definizioni e principi generali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su liste nonché mediante l'espressione di voto di preferenza su un Elenco di candidati/e votabili singolarmente. La formazione delle liste e dell'Elenco dei candidati/e di cui sopra, avverrà nei modi descritti nella presente sezione.
2. Le liste sono definite come Liste Partecipative – Liste P – e Liste Autonome – Liste A, a seconda della modalità di formazione secondo quanto espresso nel presente regolamento. Ciascuna lista posta in votazione dovrà contenere 9 (nove) candidati/e che presentino tutti i requisiti di eleggibilità previsti dalle norme vigenti, dallo Statuto sociale e dal presente regolamento. Ciascuna lista deve garantire l'equilibrio di genere nei termini fissati dallo Statuto.
3. L'Elenco dei candidati/e verrà formato sulla base delle autocandidature di persone fisiche che, rispettando i requisiti di eleggibilità di cui sopra, presentino apposita richiesta, nei termini previsti dal presente regolamento, al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione.
4. Ai fini della presente sezione si definiscono come Comitato Promotore e Promotori, membri del Comitato Promotore, le tre persone fisiche che avviano il processo di formazione di una Lista Partecipativa.
5. Ai fini del presente regolamento sono definiti come Portatori di Valore:
 - le Aree Territoriali dei Soci individualmente considerate (Coordinamenti di Area),
 - l'insieme dei soci della banca che siano dipendenti del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, compresi i dipendenti della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e i banchieri ambulanti
 - l'insieme dei soci di riferimento della Banca (Coordinamento dei Soci di Riferimento).
6. Il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dal presente regolamento, è composto da :
 - due componenti il Comitato Etico
 - tre soggetti scelti tra i componenti delle funzioni di controllo o di altri organi compreso al massimo un componente del Consiglio di Amministrazione che non si ricandidi.

La Direzione Generale assicura il necessario supporto di segreteria al Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale ha compiti di ausilio al Consiglio di Amministrazione ed effettua la prima verifica sul rispetto dei requisiti dei singoli candidati/e e sulla conformità dell'intero procedimento elettorale alla legge, allo Statuto sociale e al presente regolamento. Le verifiche effettuate dal Comitato Elettorale sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione cui spetta la decisione in ordine ai requisiti e alla

Regolamento Assembleare

conformità come sopra espressi. Il Comitato Elettorale può esprimere, a richiesta, pareri preventivi sull'adeguatezza delle singole candidature.

7. Ciascun socio in assemblea potrà votare una sola lista e un solo nominativo fra quelli inseriti nell'elenco dei candidati/e.
8. Al termine della votazione risulteranno eletti tutti i candidati/e inseriti della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea nonché, eventualmente, i due candidati/e designati/e dalla lista che abbia ottenuto almeno 1/3 dei voti espressi.
9. La rimanente parte dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà eletta dall'elenco dei candidati/e risultando eletti i/le candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e comunque nel rispetto dei criteri di equilibrio di genere stabiliti dallo Statuto sociale. Nel caso in cui la votazione sui singoli candidati/e non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere, si considereranno eletti i/le candidati/e immediatamente successivi/e a quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
10. Nel caso in cui tutte le liste ottengano un pari numero di voti, verranno dichiarati eletti i/le candidati/e della lista la cui media aritmetica dell'età anagrafica dei singoli componenti risulti inferiore alle altre.

Art. 15 - Requisiti delle liste

1. Fermo restando che la competenza per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è dello stesso Consiglio da esercitarsi alla prima adunanza, ciascuna lista presentata deve indicare un/una candidato/a disponibile ad assumere tale incarico nonché un altro nominativo disponibile a far parte del Consiglio di Amministrazione scelto tra i candidati/le candidate di altro genere rispetto al/la candidato/a Presidente nell'ipotesi di cui al precedente punto 14.8.
2. Al fine di consentire la corretta formazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione rende pubblici sul sito internet della banca i requisiti quali-quantitativi da esso stesso deliberati tenendo conto delle disposizioni di legge e di vigilanza, dello Statuto, delle norme interne e dei requisiti valoriali propri di Banca Etica. A tali requisiti dovranno far riferimento anche coloro che intendano candidarsi autonomamente ai sensi del precedente punto 14.3.
3. Non possono candidarsi in alcun modo i soggetti appartenenti alla categoria del personale più rilevante del Gruppo Bancario Banca popolare Etica, così come previsto dal Documento di politiche e prassi di remunerazione del suddetto Gruppo nonché i dipendenti del Gruppo che svolgano le loro mansioni nell'ambito dell'organizzazione dei soci.
4. In ogni caso il numero di dipendenti che potranno essere eletti al Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore a due.
5. Ogni candidato/a alla carica di amministratore potrà essere inserito in una sola lista ovvero nel solo elenco dei candidati/e di cui al precedente punto 14.3.
6. Ciascuna lista e ciascun/a candidato/a dovranno essere sostenuti da un numero di soci che ne appoggino la presentazione e la candidatura secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Regolamento Assembleare

7. Ciascun socio/a potrà sostenere con la propria firma una sola lista e un/a solo/a candidato/a inserito/a nell'elenco di cui sopra. Le firme dei soci potranno essere raccolte anche in forma elettronica. Il Consiglio di Amministrazione formulerà le indicazioni sulle modalità di voto in occasione della pubblicazione sul sito dei requisiti quali-quantitativi di cui al precedente punto 15.2.

Art. 16 - Formazione delle liste autonome – lista A

1. Ogni lista A-Autonoma dovrà essere presentata al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dal presente regolamento accompagnata da idonee autocertificazioni circa il possesso dei requisiti qualitativi dei/le candidati/e nonché dalle firme di almeno 200 soci soci/e; le firme dovranno essere raccolte in almeno due aree con un minimo di 50 firme per area
2. Alla lista dovrà essere allegato un programma e il curriculum di ciascun/a candidato/a secondo un format predisposto dal Consiglio di Amministrazione e reso disponibile sul sito della banca in occasione della pubblicazione dei requisiti quali-quantitativi.
3. Ogni lista A-Autonoma dovrà essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione con l'ausilio del Comitato Elettorale entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
4. Nel caso di rilievi sulla composizione della lista come presentata, il Consiglio di Amministrazione comunica le sue osservazioni al/ai presentatori il/i quale/i potranno nei cinque giorni successivi a tale comunicazione presentare una nuova lista tenendo conto delle indicazioni espresse dal Consiglio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione non può escludere alcuna lista dalla competizione elettorale.

Art. 17 - Formazione delle liste partecipative - lista P

1. Il Comitato Promotore assume l'iniziativa di costituire una lista elettorale. Esso è composto da una persona che si candida al ruolo di Presidente della banca e da altre due persone che, della persona candidata alla Presidenza, condividono la visione di governo della banca.
2. Il Comitato promotore deve essere sostenuto da 50 firme di soci e socie.
3. Il Comitato Promotore è in ogni caso formato da persone che hanno le caratteristiche che li rendono candidabili, ad eccezione del requisito relativo al numero di mandati.
4. Entro i termini successivamente stabiliti dal presente regolamento, uno o più Comitati promotori comunicano al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di costituire una lista Partecipativa.
5. Alla lista dovrà essere allegato un programma e il curriculum di ciascun/a candidato/a secondo un format predisposto dal Consiglio di Amministrazione e reso disponibile sul sito della banca in occasione della pubblicazione dei requisiti quali-quantitativi.
6. Ciascuna lista dovrà ottenere entro i termini fissati l'appoggio espresso di almeno tre Portatori di Valore definiti al precedente punto 14.5. Ciascun Portatore di Valore potrà appoggiare una sola lista.

Regolamento Assembleare

7. I Portatori di Valore comunicano, entro la scadenza prefissata, al Comitato Elettorale, per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione, i nominativi dei/le candidati/e da inserire nella lista P da loro sostenuta; nel caso siano presenti in seno a tali Portatori di Valore significative minoranze, i Portatori di Valore potranno segnalare nominativi anche a favore di altri Comitati Promotori. Ciascun Portatore di Valore potrà comunicare, comunque, nominativi da inserire nella/e lista/e P con i seguenti limiti e favorendo la lista P sostenuta:
 - a. fino a tre persone fisiche per ciascuna area territoriale dei soci
 - b. da due a sei persone fisiche per l'insieme dei Soci di Riferimento
 - c. fino a tre persone fisiche da parte dei Lavoratori/trici scelti/e anche fra non dipendenti
8. Il Consiglio di Amministrazione nei termini fissati dal presente regolamento darà idonea pubblicità sul sito internet della banca delle liste P presentate.
9. Una persona che intenda candidarsi potrà autonomamente chiedere di essere inserito in una lista P di sua scelta accompagnando la richiesta con l'autocertificazione del possesso dei requisiti quali-quantitativi nonché con la prova dell'appoggio di almeno 50 soci mediante la raccolta delle relative firme.
10. Il Comitato Promotore potrà inserire nella propria lista P fino a due persone fisiche senza necessità che queste siano sostenute da alcun socio della banca.
11. Al termine del processo di raccolta delle candidature da inserire nelle liste P, ciascun Comitato Promotore comunica al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione l'elenco dei candidati contenuti nella propria lista.
12. Nei termini previsti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione invita tutti i/le soci/e della banca a partecipare ad una consultazione pre elettorale da effettuarsi elettronicamente indicando il Comitato Promotore di preferenza ed esprimendo altresì fino a sette preferenze sui candidati inseriti nelle liste di candidati disponibili a far parte della lista partecipata, delle quali almeno cinque dovranno riferirsi alla lista promossa dal Comitato Promotore prescelto e due eventualmente riferiti a candidati inseriti in liste promosse da altri Comitati Promotori. Nel caso in cui vi fosse un solo Comitato Promotore, ciascun socio potrà esprimere un minimo di cinque e un massimo di sette preferenze. In ogni caso il candidato promotore che ha dato disponibilità ad assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non potrà essere votato.
13. Nel caso in cui uno o più Comitati Promotori, all'esito della consultazione, decidessero di ritirare le liste da loro promosse dalla competizione elettorale, i singoli candidati presenti in tali liste potranno eventualmente essere inseriti ad iniziativa dei singoli Comitati Promotori rimanenti nelle proprie liste.
14. I candidati disponibili dei Comitati Promotori eventualmente ritirati potranno, nel caso abbiano ricevuto almeno 50 preferenze od avessero il ruolo di candidato Presidente, proporre la propria candidatura nell'Elenco di cui al precedente punto 14.3.
15. Entro i termini stabiliti dal presente regolamento, ciascun Comitato Promotore, tenendo conto della consultazione pre elettorale, comunica al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione la composizione definitiva

Regolamento Assembleare

della propria lista, dichiarando le motivazioni che hanno portato alla scelta dei singoli candidati/e eventualmente anche discostandosi dalle indicazioni ricevute dal Consiglio nella procedura di cui al precedente art. 16.3. Nella composizione della lista è in ogni caso presente il/la candidato/a promotore che abbia dato disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16. Nei termini previsti dal presente regolamento il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato Elettorale, procede alla validazione delle liste P nei termini di cui al precedente articolo 16.4.

Art. 18 - Formazione dell'Elenco dei candidati

1. L'Elenco dei candidati raccoglie le autocandidature di coloro che intendono candidarsi singolarmente a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.
2. Possono candidarsi in tale Elenco tutti coloro che non sono inseriti in alcun Comitato Promotore ovvero candidati in un Comitato Promotore successivamente ritirati dalla competizione elettorale. Le persone interessate a far parte di questo elenco dovranno accompagnare la loro candidatura con il sostegno di almeno 50 firme di soci.
3. Possono inoltre candidarsi in tale elenco coloro che, inseriti nelle liste di candidati disponibili formate da un Comitato Promotore, al termine della consultazione pre elettorale non siano stati inseriti nell'elenco definitivo dei candidati della lista e abbiano ottenuto nella consultazione almeno 50 preferenze.
4. Nel caso in cui, all'esito della votazione, uno o più candidati dell'Elenco ottengano il medesimo numero di voti, risulteranno eletti i candidati più giovani.

Art. 19 - Componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza

1. Nei termini fissati dal presente regolamento, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione in scadenza deve comunicare allo stesso Consiglio la propria volontà a presentare la propria candidatura.
2. Il componente del Consiglio che intenda ricandidarsi potrà a sua scelta richiedere l'inserimento in una lista ovvero nell'Elenco dei candidati senza necessità di raccogliere firme di soci a sostegno.

Art. 20 - Clausole di salvaguardia

1. Nel caso in cui, entro il termine del 10 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si svolge l'assemblea elettiva, non fosse presentata alcuna lista P da parte di alcun Comitato Promotore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a costituire egli stesso un Comitato Promotore e indicare un candidato Presidente in base all'esito di una consultazione con i rappresentanti dei Portatori di Valore ed in base ad una decisione assunta con il consenso di almeno 9 componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Nel caso in cui, entro il termine del previsto all'articolo 22.14, non fosse presentato alcun Elenco di candidati/e ovvero sia presentato un elenco che non garantisca il rispetto del requisito di genere o di altri requisiti per la corretta formazione del nuovo Consiglio, competerà al Consiglio di Amministrazione in carica la predisposizione di un Elenco di candidati integrando o provvedendo integralmente alla sua costituzione,

Regolamento Assembleare

individuando liberamente i candidati e le candidate che assicurino il rispetto dei requisiti quali-quantitativi e di genere previsti.

Art. 21 - Pubblicità delle liste e dei candidati

1. Nei termini previsti dal presente regolamento, ciascuna lista e ciascun candidato/a presente nell'Elenco dei candidati, può far conoscere alle socie e ai soci il proprio programma e il proprio profilo. Al fine di agevolare tale forma di trasparenza, la Banca mette a disposizione il proprio sito web e le strutture interne di riferimento per i soci.
2. Qualunque socio o socia potrà inviare a ciascuna lista e/o a ciascun candidato inserito nell'Elenco dei candidati, singole richieste, suggerimenti e indicazioni, indirizzandoli ad un apposito indirizzo di posta elettronica fornito, su richiesta, dalla Banca a ciascuna lista e a ciascun singolo candidato inserito nell'Elenco dei candidati.

Art. 22 - Termini

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale e rende pubblici i requisiti quali-quantitativi per la composizione del Consiglio nonché il format per la redazione del programma entro il 30 ottobre dell'anno precedente l'elezione (rif. 14.6 – 15.2 – 16.2).
2. Il Comitato Promotore presenta al Consiglio il programma della propria lista entro il 30 novembre dell'anno precedente l'elezione (rif. 17.1).
3. Dal primo giorno non festivo di novembre, ciascun GIT potrà richiedere al Comitato Elettorale una valutazione preventiva sui requisiti di aspiranti candidati. Negli stessi termini uguale richiesta potrà essere avanzata dai singoli aspiranti candidati.
4. I Portatori di Valore dichiarano il loro appoggio alla lista entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'elezione (rif. 17.2).
5. I Portatori di Valore comunicano al Consiglio i loro candidati entro il 20 gennaio dell'anno dell'elezione (rif. 17.3).
6. Il Consiglio di Amministrazione rende pubbliche le Liste Partecipative presentate dal 20 gennaio dell'anno dell'elezione (rif. 17.4).
7. Entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'elezione ciascun consigliere comunica al Consiglio la propria intenzione a ricandidarsi (rif. 19.1).
8. Ciascun socio e socia può chiedere di essere inserito in una Lista Partecipativa entro il 10 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 17.5).
9. La definizione dei candidati inseriti in ciascuna Lista Partecipativa si conclude entro il 10 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 17.7).
10. I soci e le socie possono partecipare alla consultazione pre elettorale sulle Liste Partecipative e sui candidati in esse inserite dal 4 al 6 marzo dell'anno dell'elezione (rif. 17.8).
11. Entro il termine del 10 marzo dell'anno dell'elezione ciascuna lista deve aver definito i nove candidati finali (rif. 17.11).
12. Entro il termine del 15 marzo dell'anno dell'elezione il Consiglio di Amministrazione provvede alla validazione delle Liste Partecipative (rif. 17.12).
13. Entro il termine del 31 marzo dell'anno dell'elezione devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione le Liste Autonome (rif. 16.1).

Regolamento Assembleare

14. Entro il termine del 31 marzo dell'anno dell'elezione deve essere formato l'Elenco dei candidati (rif. 14.3).
15. Successivamente al 31 marzo dell'anno dell'elezione le Liste e l'Elenco dei candidati sono inseriti nel sito web della banca (rif. 21.1).

Norma transitoria: Per il primo anno di applicazione del presente regolamento le scadenze degli articoli seguenti vengono modificate come segue:

art. 20.1 entro il 21 dicembre 2015

art. 22.1 entro il 21 dicembre 2015

art. 22.2 entro il 17 dicembre 2015

art. 22.3 dal 21 dicembre 2015

art. 22.4 entro il 25 gennaio 2016

art. 22.5 entro il 25 gennaio 2016

art. 22.7 entro il 17 dicembre 2015

Elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri

Art. 23 - Rinnovo del Collegio Sindacale

1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, nonché l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al libro soci al 31/12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascuna lista dovrà rispettare i requisiti di genere stabiliti per il Consiglio.
3. Possono presentare una lista di candidati sindaci i referenti di area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni. Possono inoltre essere avanzate singole autocandidature che dovranno essere presentate al Comitato Elettorale per la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione. Effettuata la verifica dei requisiti, quest'ultimo le inoltrerà ai referenti di area per la composizione finale della lista da presentare in assemblea.
4. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio, dei sindaci effettivi e dei supplenti. Ogni lista dovrà essere composta da cinque nominativi.
5. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società entro il termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione, corredate per ciascun soggetto designato:
 - o dal curriculum professionale;
 - o dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità del candidato;
 - o dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;

Regolamento Assembleare

- dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge⁶ o dallo Statuto per la carica.
 - a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.
 - dalla dichiarazione cui il candidato, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di Sindaco della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibilità a trasferte, allegando altresì una propria fotografia.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.
 8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 9. Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria.
 10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 24 - Collegio dei Proviviri

1. La nomina del Collegio dei Proviviri avviene sulla base di liste nelle quali i candidati con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di membro effettivo e supplente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 soci iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.
Ciascuna lista dovrà rispettare i requisiti di genere stabiliti per il Consiglio.
3. Possono, inoltre, presentare una lista di candidati i referenti di Area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori delle circoscrizioni.
4. Per quanto qui non espressamente derogato si applicano per il rinnovo del Collegio dei Proviviri, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.
5. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
6. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società nel termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione, corredate per ciascun soggetto designato:
 - dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
 - dalla dichiarazione con cui il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto per la carica, allegando altresì una propria fotografia.

Regolamento Assembleare

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
8. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 25 - Proclamazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.
2. Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale.
3. Completate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama il nominativo degli eletti.

CAPO V CHIUSURA

Art. 26 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Poteri del Presidente

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.